



diritto & religioni

Semestrale
Anno III - n. 1-2009
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

7



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno III - n. 1-2009
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, S. Ferlito, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali
Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, A. Pandolfi
A. Bettetini, G. Lo Castro,
G. Fubini, A. Vincenzo
S. Ferlito, L. Musselli,
A. Autiero, G. J. Kaczyński,
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile
Giurisprudenza e legislazione costituzionale
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria
Diritto ecclesiastico e professioni legali

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefanì
A. Fuccillo
F. De Gregorio
G. Carobene
G. Schiano
A. Guarino
F. De Gregorio, A. Fuccillo

Parte III

SETTORI

Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

P. Lo Iacono, A. Vincenzo

Direzione:

Cosenza 87100 - Luigi Pellegrini Editore
Via De Rada, 67/c
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80133- Piazza Municipio, 4
Tel. 081 5510187
E-mail: martedes@unina.it

Redazione:

Cosenza 87100 - Via De Rada, 67/c
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80134 - Facoltà di Giurisprudenza
I Cattedra di diritto ecclesiastico
Via Porta di Massa, 32
Tel. 081 2534216/18
E-mail: mariadario@libero.it

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c - 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

- versamento su conto corrente postale n. 11747870
- assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Essi riceveranno n. 2 fascicoli gratuiti della rivista.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Tribunale Ordinario di Tivoli, 5 novembre 2008, n. 569

Testimoni di Geova - Vilipendio – Sentimento religioso

Il reato di vilipendio contestato agli imputati non è più previsto dalla legge, perché contemplato dall'art. 406 c.p., abrogato dall'art. 10, comma 1, della l. 24 febbraio 2006 n. 85.

Fatto e diritto

Con decreto di citazione del 10/2/2006, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, il G.I.P. in sede presentava a giudizio S. D. e R. A. M. S. per rispondere della violazione di cui all'art. 406 c.p. in relazione agli artt. 403, 404 e 405, così come meglio precisata nel superiore capo di imputazione.

Aperto il dibattimento, venivano escussi taluni testi e, all'odierna udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, in relazione alle imputazioni in contestazione, le parti concludevano come in atti.

Tanto premesso rileva il Giudice che il reato contestato agli imputati era contemplato dalla norma di cui all'art. 406 c.p., norma abrogata dall'art. 10, comma 1, della l. 24 febbraio 2006 n.85.

Pertanto, deve essere condivisa la comune conclusione delle parti, in merito all'improcedibilità dell'azione penale.

PQM

Visto l'art. 529 c.p. dichiara non doversi procedere nei confronti di S. D. e R. A. M. S. in ordine al reato loro ascritto poiché lo stesso fatto non è più previsto dalla legge come reato. Revoca il decreto penale di condanna¹.

¹ La sentenza ha tratto origine dalla denuncia effettuata da dai sig.ri N.G., T.D., L.A., V.V., R.R., S.G., B.P., i quali nel novembre del 2002 si rivolsero alla regione dei Carabinieri del Lazio, stazione di Guidonia, lamentando che da alcuni anni subivano danni e molestie dai sig.ri S. che arrecavano disturbo ai fedeli che frequentavano la chiesa dei Testimoni di Geova. In particolare i querelanti dichiararono che i sig.ri S. con lo loro condotta stavano oltrepassando i limiti del sopportabile, tant'è che temevano una possibile reazione da parte dei fedeli che erano vessati da continui insulti, ingiurie e diffamazioni. A seguito di detta denuncia veniva avviato procedimento penale che si concludeva con il decreto penale di condanna del 23.3.2004 emesso dal G.I.P. del Tribunale di Tivoli il quale condannava gli imputati per il reato di cui agli artt. 81, 110 e 406 c.p. in relazione agli artt. 403, 404 e 405 c.p. per aver «...in concorso tra loro, con più azioni del medesimo disegno criminoso, offeso la confessione religiosa, le funzioni e i ministri del culto dei testimoni di Geova». Gli imputati, coniugi S., proponevano opposizione ed il Giudice emetteva decreto di giudizio immediato. Espletata l'istruttoria il Tribunale di Tivoli ha emesso la sentenza in argomento con la quale ha disposto di «non doversi procedere nei confronti di S.D. e R. A. M. S. in ordine al reato loro ascritto poiché lo stesso fatto non è più previsto dalla legge come reato».

Precedenti giurisprudenziali: App. Milano, 15/03/2001, «L'interruzione di una funzione religiosa in svolgimento in una "Sala del Regno" della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova integra la fattispecie prevista e punita dagli art. 406 e 405 c.p. (Nella specie, la Corte d'appello, pur avendo dichiarato la improcedibilità per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, ha confermato le statuizioni di carattere civilistico contenute nella sentenza impugnata, dopo aver esaminato e respinto a

tale fine i motivi d'impugnazione»; Cass. pen., 28/05/1986 «*In tema di delitti contro uno dei culti ammessi nello stato, è necessario accertare al fine di controllare l'ammissione di un determinato culto, se lo statuto della confessione religiosa (nella specie, Testimoni di Geova) non contrasti con l'ordinamento giuridico italiano ed in particolare se l'esercizio della religione violi norme penali dettate in materia di ordine pubblico e di tutela dei diritti della persona*». Sul vilipendio in generale si veda: Corte cost., 20/11/2000, n.508 «*È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli art. 3 e 8 cost., l'art. 402 c.p. (la Corte ha rilevato che, in forza dei principi fondamentali di uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione e di uguale libertà davanti alla legge di tutte le confessioni religiose, l'atteggiamento dello Stato non può che essere di equidistanza e imparzialità nei confronti di queste ultime, quale riflesso del principio di laicità che la Corte stessa ha tratto dal sistema delle norme costituzionale)*».

Riferimenti dottrinali: Canonico M., *Tutela penale del sentimento religioso ed attuazione normativa della Costituzione dopo oltre mezzo secolo*, in *Diritto e Religioni*, 1-2007, 196; Marchei N., *La protezione penale della religione tra tutela del sentimento e tutela dell'identità*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1-2008, 153; F. De Gregorio *La tutela penale del fenomeno religioso nel codice Rocco*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2007, 1398; Marhcei N., «*Sentimento religioso*» e bene giuridico. *Tra giurisprudenza costituzionale e novella legislativa*, Giuffrè, Milano, 2006; De Gregorio L., *Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone: la Consulta conferma le sue scelte* (nota a C. Cost., 29 aprile 2005, n. 168), in *Dir. Pen. e Processo*, 2005, 1533; Colella P., *L'abolizione del reato di vilipendio della religione di Stato* (nota a C. cost. 20 novembre 2000 n. 508, in *Corriere Giur.*, 2001, 336; Colaianni N., *Le intese con i Buddhisti e i Testimoni di Geova*, in *Quaderni dir. pol. Eccles.*, 2000, 475.

Corte di Cassazione, Sez. penale III, 16 dicembre 2008, n. 46191

Violenza sessuale – Minori - Intercettazione tra presenti – Diacono – Sacrestia Microspia - Casa canonica

Ai fini delle intercettazioni tra presenti, la sacrestia non può venire considerata come una “dimora privata”, poiché in caso contrario qualsiasi luogo adibito non ad abitazione ma ad una qualsivoglia attività dovrebbe essere qualificato come “dimora”, travisando così il significato letterale di tale termine che indica una abitazione temporanea.¹

¹ In tema di natura giuridica della pertinenze degli edifici di culto si veda, tra le altre, Corte di Cassazione, Sez. penale V, 23 gennaio 2008, n. 3561: «La sagrestia, in quanto luogo nel quale sono solitamente conservati oggetti di culto, è da considerarsi essa stesso luogo di culto. A ciò si deve aggiungere che il concetto di edificio abbraccia l'intero immobile e dunque, nel caso di una chiesa, non solo il locale destinato alle funzioni religiose, ma anche le sue pertinenze».

In dottrina si vedano: Garancini G., *L'edilizia di culto: evoluzione normativa e problematiche interpretative*, in *Iustitia*, 2000; Zannotti L., *Il diritto ecclesiastico verso il terzo millennio. L'edilizia di culto e il dialogo religioso*, in *Diritto ecclesiastico*, 1997, I.; Zanchini F., *Edifici di culto*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, Roma, 1996; AA.VV., *L'edilizia di culto. Profili giuridici*, Milano, 1995; Casuscelli G., *La condizione giuridica dell'edificio di culto*, in *L'edilizia di culto. Profili giuridici*, Milano, 1995; Mauro T., *L'evoluzione della normativa sull'edilizia di culto*, in *L'edilizia di culto. Profili giuridici*, Milano, 1995; Miele M., *Edilizia di culto tra discrezionalità politica ed amministrativa*, in *Diritto ecclesiastico*, 1995; Zanchini F., *Tradizione, innovazione e fraintendimenti in tema di edifici di culto*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1995; Leziroli G., *Edifici di culto cattolico*, in *Diritto ecclesiastico*, 1994, I; Tozzi V., voce “*Edifici di culto e legislazione urbanistica*” in *Digesto*, Torino, 1991; Dell'Agnesse C., *Edifici di culto e vincolo di destinazione*, in *Diritto ecclesiastico*, 1990, II; Tozzi V., *Gli edifici di culto nel sistema giuridico italiano*, Salerno, 1990; Zannotti L., *Stato sociale, edilizia di culto e pluralismo religioso*, Milano, 1990.

**Corte di Cassazione, Sez. penale V, 30 dicembre 2008,
n. 48350**

**Riti vudù – Magia nera – Riduzione in schiavitù – Sfruttamento della
prostituzione – Libertà religiosa – Confessioni religiose – Cerimonie
di iniziazione**

I riti vudù terrorizzano la persona che ne è oggetto, soggiogandone irreversibilmente la volontà. E' questo un dato di comune esperienza, acquisito al bagaglio culturale di ogni persona di media istruzione. La forma tipica di esperienza religiosa vudù è infatti costituita dalla possessione o invasamento; le cerimonie di iniziazione si accompagnano a riti di magia nera (nel caso di specie, la Corte adita respingeva l'assunto dei ricorrenti secondo cui i riti vudù non sarebbero frutto di magia nera, ma manifestazioni di una religione articolata in cerimonie regolarmente officiate).¹

¹ Cfr. circa le problematiche concernenti i riti delle confessioni religiose, tra le altre, Corte di Cassazione, Sez. penale II, 9 febbraio 1995, n.5838: «Il diritto di libertà religiosa non può essere esercitato con azioni contrastanti con valori e interessi aventi la stessa rilevanza costituzionale, quali il rispetto per la persona umana, la tutela della salute, i principi supremi dell'ordinamento costituzionale, o, comunque, compiendo atti previsti dalla legge come reato, ovvero praticando riti contrari al buon costume. Perciò, ove più persone fondassero una confessione religiosa i cui statuti prevedessero riti o comportamenti contrari alle norme e ai principi anzidetti e, altresì, integranti fatti penalmente perseguibili, a prescindere dalla commissione di singoli reati, si renderebbero, in ogni caso, responsabili del delitto di associazione per delinquere».

In dottrina si vedano: Labriola S., *Inviolabilità dei diritti fondamentali della persona umana e libertà religiosa nell'art. 2 della Costituzione italiana*, in *Rass. Parlam.*, 2002, 248; Cavana P., *Libertà religiosa e ordinamenti democratici. Criteri per una legislazione*, in *Dir. Eccl.*, 2000, I, 497; Vasini F., *Libertà religiosa, pratiche illegali delle sette e pericolo che esse rappresentano per la società e per le persone: il rapporto della Commissione d'inchiesta belga dell'aprile 1997*, in *Dir. Famiglia*, 1998, 1287; Vitale A., *Regolamentazione della libertà religiosa, Ius Ecclesiae*, 1997, 575; Bertolino R., *La libertà religiosa e gli altri diritti umani*, in *Dir. Eccl.*, 1996, I, 3; Lo Castro G., *La libertà religiosa e l'idea di diritto*, in *Dir. Eccl.*, 1996, I, 36; Tedeschi M., *Gruppi sociali, confessioni e libertà religiosa*, *Dir. Famiglia*, 1993, 272; Finocchiaro F., *Libertà religiosa (diritto canonico)*, in *Encicl. giur. Treccani*, Roma, 1990, vol. XIX; Dalla Torre G., *Diritti fondamentali e libertà religiosa*, in *Arch. Giur.*, 1984, 763.

Corte di Cassazione, Sez. penale VI, 2 gennaio 2009, n. 12

Cappellani – Istituti penitenziari – Abusi sessuali – Carceri – Ministro di culto – Reato di concussione – Servizio pubblico – Assistenza spirituale – Detenuti

Il cappellano non svolge una funzione pubblica legislativa o giudiziaria né, dopo il ridimensionamento dei compiti originariamente attribuitigli, una funzione amministrativa, intesa come attività caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi, sicché non riveste la qualità di pubblico ufficiale. Avuto però riguardo ai compiti che la legge attualmente gli assegna e che sono funzionali all'interesse pubblico perseguito dallo Stato nel trattamento delle persone condannate o internate, il cappellano sicuramente svolge un servizio pubblico, la cui natura è conclamata dalla normativa pubblicistica che lo governa, dall'assenza dei poteri tipici della funzione pubblica (poteri decisori, autoritativi o certificativi), dall'attività intellettuale, e non meramente applicativa o esecutiva, che lo caratterizza (nel caso di specie, veniva pertanto ritenuto sussistente il requisito soggettivo per la configurazione del reato di concussione).¹

¹ *Precedenti giurisprudenziali:* A seguito della ricerca effettuata non sono stati trovati precedenti editi di rilievo per la presente indagine.

Riferimenti dottrinali: Bolognini F., "Vetera et nova" in tema di assistenza spirituale, in *Dir. Eccl.*, 2002, II, 456; Fiorita N., *Brevi considerazioni sulla Intesa riguardante l'assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato*, in *Quaderni dir. pol. Eccles.*, 2000, 437; Consorti P., *La recente riorganizzazione del servizio di assistenza spirituale alle forze armate*, in *Quaderni dir. pol. Eccles.*, 1999, 369; Ingoglia A., *Lo stato giuridico del personale addetto all'assistenza spirituale nelle forze armate: riflessioni e prospettive*, in *Dir. Eccl.*, 1999, I, 722; Dalla Torre G., *Assistenza spirituale nelle forze armate*, Iustitia, 1990, 374; Bolognini F., *Assistenza spirituale*, in *Encicl. giur.*, Treccani, Roma, 1988, vol. III.